IT

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI**

## PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

(…)

9. Soglie per portafoglio di negoziazione e rischio di mercato, il confine tra portafoglio di negoziazione e non-portafoglio di negoziazione e riclassificazioni

9.1 C 90.00 - Soglie relative al portafoglio di negoziazione e al rischio di mercato

9.1.1 Osservazioni di carattere generale

1. Le informazioni fornite in questo modello riflettono il risultato del calcolo di cui all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroga per le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione) e l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio dell'ente soggette a rischio di mercato calcolata conformemente all'articolo 325 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

9.1.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

1. Il risultato del calcolo di cui all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013 e le informazioni sull'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio dell'ente soggette a rischio di mercato calcolata conformemente all'articolo 325 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate separatamente per ciascuna chiusura del mese nel trimestre cui si riferisce la segnalazione nelle righe da 0010 a 0030.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| 0010 | **Mese 3**  Dati all'ultimo giorno del terzo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
| 0020 | **Mese 2**  Dati all'ultimo giorno del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
| 0030 | **Mese 1**  Dati all'ultimo giorno del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| 0010 | **Operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato**  Articolo 325 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'ente segnala l'importo assoluto, calcolato conformemente all'articolo 325 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, che riflette le operazioni in bilancio e fuori bilancio degli enti soggette a rischio di mercato. |
| 0020 – 0060 | **Disaggregazione per portafoglio regolamentare**  Le operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sono disaggregate in operazioni riconducibili al portafoglio di negoziazione e operazioni esterne al portafoglio di negoziazione. |
| 0020-0040 | **Portafoglio di negoziazione**  Posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione incluse nel calcolo dell'articolo 325 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0030 – 0040 | **di cui: operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione ai fini dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013**  Articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Come previsto dall'articolo 94, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti segnalano i valori di mercato all'ultimo giorno del mese; se il valore di mercato non è disponibile, l'ente segnala il valore equo alla stessa data; se né il valore di mercato né il valore equo sono disponibili a tale data, l'ente segnala il valore di mercato o il valore equo più recente. |
| 0030 | **Totale**  Articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo assoluto delle posizioni lunghe è sommato a quello delle posizioni corte, come prescritto dall'articolo 94, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | **in % delle attività totali**  Articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'entità delle operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione ai fini dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013 è espressa in percentuale delle attività totali. |
| 0050 – 0060 | **esterne al portafoglio di negoziazione**  Posizioni esterne al portafoglio di negoziazione incluse nel calcolo dell'articolo 325 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti segnalano le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di mercato disaggregate in posizioni soggette a rischio di cambio e posizioni soggette a rischio di posizione in merci.  Gli importi pertinenti sono determinati conformemente all'articolo 325 bis, paragrafo 2, lettere d) e e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0070 | **in % delle attività totali**  Articolo 325 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sono espresse in percentuale delle attività totali. |
| 0080 | **Attività totali**  Articolo 94, paragrafo 1, lettera a), e articolo 325 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |

9.2 Il confine tra portafoglio di negoziazione e non-portafoglio di negoziazione (BOU)

9.2.1 Osservazioni di carattere generale

209a. Questo modello è utilizzato per fornire informazioni sulla composizione del portafoglio di negoziazione (BOU1) alla luce delle presunzioni per l'inclusione degli strumenti nei portafogli di cui all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 575/2013.

9.2.2 C 90.05 - Confine: Portafoglio di negoziazione (BOU1)

9.2.2.1 Osservazioni di carattere generale

209b. Gli enti segnalano in questo modello tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 85), del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione degli strumenti e delle posizioni esclusi dal calcolo della soglia di cui all'articolo 325 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. 209c. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/451, gli enti indicano zero rispettivamente nelle righe 0010 e 0020, colonne 0020 ("Obbligatoriamente nel portafoglio di negoziazione"), 0130 ("Strumenti inclusi nel portafoglio di negoziazione con l'approvazione dell'autorità competente: strumenti in fondi speculativi") e 0140 ("Altri strumenti"), se il loro portafoglio di negoziazione non include alcuno strumento corrispondente alla descrizione della rispettiva cella.

9.2.2.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| 0010 - 0150 | **Portafoglio di negoziazione: Posizioni aggregate: Valore ai fini dell'articolo 325 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (valore di mercato netto (+) positivo / (−) negativo)**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 86), articolo 104 e articolo 325 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti segnalano separatamente le informazioni per le posizioni lunghe aggregate e per le posizioni corte aggregate. Essi determinano il valore della posizione lunga (corta) aggregata conformemente all'articolo 325 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, con la seguente deroga: Se il valore della posizione lunga (corta) aggregata corrisponde a un valore di mercato positivo netto, in questo modello è segnalato un valore positivo; se il valore della posizione lunga (corta) aggregata corrisponde a un valore di mercato negativo netto, in questo modello è segnalato un valore negativo. |
| 0010 | **Posizioni aggregate — di cui: in valuta estera**  Gli strumenti sono segnalati in questa colonna se sono denominati in una valuta diversa da quella di segnalazione, se hanno un sottostante denominato in tale valuta o se hanno come sottostante una posizione in valuta estera. |
| 0020 – 0120 | **Posizioni aggregate — Obbligatoriamente nel portafoglio di negoziazione**  Se uno strumento soddisfa più di una condizione per essere incluso nel portafoglio di negoziazione, gli enti lo segnalano nella colonna che ritengono più appropriata tra le colonne da 0030 a 0120. Gli strumenti classificati come aventi finalità di negoziazione in base alla disciplina contabile sono segnalati nella colonna 0120 solo se non possono essere assegnati a nessuna delle colonne da 0030 a 0110. |
| 0020 | **Obbligatoriamente nel portafoglio di negoziazione** |
| 0030 | **Strumenti nell'ACTP**  Articolo 104, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0040 | **Strumenti che darebbero luogo a posizioni corte nette creditorie o in strumenti di capitale nel portafoglio bancario**  Articolo 104, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0050 | **Strumenti derivanti da impegni di sottoscrizione di titoli**  Articolo 104, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0060 | **Strumenti derivanti da attività di supporto agli scambi (market making)**  Articolo 104, paragrafo 2, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0070 | **OIC**  Articolo 104, paragrafo 2, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0080 | **Strumenti di capitale quotati**  Articolo 104, paragrafo 2, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0090 | **SFT legate alla negoziazione**  Articolo 104, paragrafo 2, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0100 | **Opzioni o altri derivati incorporati nelle passività proprie dell'ente (suddivisi)**  Articolo 104, paragrafo 2, primo comma, lettera i), e terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0110 | **Passività proprie dell'ente con opzioni o altri derivati incorporati (non suddivisi)**  Articolo 104, paragrafo 2, primo comma, lettera i), e quarto comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0120 | **Strumenti classificati come aventi finalità di negoziazione in base alla disciplina contabile (non inclusi nelle colonne precedenti)**  Articolo 104, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli strumenti classificati come aventi finalità di negoziazione in base alla disciplina contabile sono segnalati in questa colonna solo se non sono ancora stati segnalati nelle colonne da 0030 a 0110. |
| 0130 | **Posizioni aggregate - Strumenti inclusi nel portafoglio di negoziazione con approvazione dell'autorità competente: strumenti in fondi speculativi**  Articolo 104, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0140 - 0150 | **Posizioni aggregate - Altri strumenti**  Gli strumenti sono segnalati in questa colonna se sono assegnati al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 85), del regolamento (UE) n. 575/2013 e non sono stati segnalati in nessuna delle colonne da 0020 a 0130. |
| 0140 | **Altri strumenti** |
| 0150 | **Altri strumenti - di cui: strumenti classificati nel portafoglio di negoziazione a causa della mancanza di prove per la classificazione al suo esterno**  Articolo 104, paragrafo 6, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| 0010-0020 | **Tutti gli strumenti del portafoglio di negoziazione presi in considerazione nella soglia dell'articolo 325 bis del regolamento (UE) n. 575/2013** |
| 0030-0040 | **Strumenti il cui principale fattore di rischio è il rischio generico di tasso di interesse o il rischio di differenziali creditizi** |
| 0050-0060 | **Strumenti il cui principale fattore di rischio è il rischio azionario** |
| 0070-0080 | **Strumenti il cui principale fattore di rischio è il rischio di cambio** |
| 0090-0100 | **Strumenti il cui principale fattore di rischio è il rischio di posizione in merci** |
| 0110-0120 | **Altri strumenti del portafoglio di negoziazione, inclusi gli strumenti il cui principale fattore di rischio è il rischio residuo**  Gli enti segnalano in queste righe gli strumenti assegnati al portafoglio di negoziazione il cui principale fattore di rischio non è uno dei fattori di rischio di cui alle righe da 0030 a 0100. Queste righe comprendono almeno gli strumenti il cui principale fattore di rischio è costituito da rischi residui. |
| 0130-0140 | **Voce per memoria: strumenti classificati come aventi finalità di negoziazione in base alla disciplina contabile**  Articolo 104, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 |

9.3 C 24.01 - Confine del portafoglio di negoziazione - riclassificazioni tra i portafogli (MOV)

9.3.1 Osservazioni di carattere generale

1. Questo modello è utilizzato per fornire informazioni sulle riclassificazioni delle posizioni a norma dell'articolo 104 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Le riclassificazioni sono segnalate in questo modello solo nei due casi seguenti:
   1. se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione a riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa;
   2. se la riclassificazione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 104 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e può essere effettuata senza l'autorizzazione esplicita dell'autorità competente.
3. Nel modello sono segnalati i seguenti strumenti riclassificati:
   1. strumenti riclassificati nel corso del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tutti gli strumenti riclassificati nel corso del trimestre sono segnalati nel modello, indipendentemente dal fatto che la riclassificazione comporti o meno una riduzione dei requisiti di fondi propri. Uno strumento riclassificato durante il trimestre deve essere segnalato anche se lo strumento è stato eliminato contabilmente o è giunto a scadenza tra la data della riclassificazione e la data di riferimento della segnalazione;
   2. strumenti riclassificati in periodi di riferimento precedenti che, alla data di riferimento della segnalazione, continuano ad essere soggetti a un requisito di fondi propri conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
   3. strumenti riclassificati in periodi di riferimento precedenti ai quali è stato applicato un requisito di fondi propri conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 alla data di riferimento precedente, se la decisione dell'autorità competente di consentire il riconoscimento della riduzione dei requisiti di fondi propri acquisisce effetto nel corso del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
4. Gli enti segnalano le informazioni sulla riclassificazione separatamente per ciascuno strumento riclassificato.
5. Il campo "gruppo di compensazione" è utilizzato per indicare il gruppo di compensazione che comprende l'entità che deteneva la posizione alla data di riferimento o alla data di scadenza o di eliminazione contabile, a seconda dei casi.

9.3.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| 0010 | **ID di riclassificazione**  Codice interno (alfanumerico) utilizzato dal soggetto segnalante per identificare lo strumento riclassificato o la riclassificazione, a seconda dei casi.  Ogni riclassificazione deve essere associata a un diverso ID di riclassificazione. L'ID della riclassificazione assegnato a una data riclassificazione è unico e utilizzato in modo coerente nel tempo e in tutte le segnalazioni.  Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello. |
| 0020 | **Tipo di strumento**  Breve descrizione dello strumento riclassificato, che consenta di comprendere la natura e le principali caratteristiche dello strumento riclassificato.  Se lo strumento riclassificato ha un numero internazionale di identificazione dei titoli ("ISIN"), l'ISIN è incluso nella descrizione, oltre alle caratteristiche principali dello strumento. |
| 0030 | **Portafoglio regolamentare dal quale lo strumento è stato riclassificato**  Deve essere indicata una delle due opzioni seguenti:   * Portafoglio di negoziazione  Articolo 4, paragrafo 1, punto 86), del regolamento (UE) n. 575/2013 * Portafoglio bancario  Comprende tutte le posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione. |
| 0040 | **Portafoglio regolamentare dal quale lo strumento è stato riclassificato**  Deve essere indicata una delle due opzioni seguenti:   * Portafoglio di negoziazione  Articolo 4, paragrafo 1, punto 86), del regolamento (UE) n. 575/2013 * Portafoglio bancario  Comprende tutte le posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione. |
| 0050 | **Motivi della riclassificazione**  Devono essere spiegate le circostanze eccezionali che hanno portato alla riclassificazione della posizione tra i portafogli regolamentari. La spiegazione fornita in questa cella deve essere sufficientemente dettagliata da spiegare per quale ragione la riclassificazione è considerata una circostanza eccezionale. |
| 0060 | **Previa autorizzazione (status)**  Articolo 104 bis, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  Se non è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti indicano in questa colonna "Non è richiesta un'autorizzazione preventiva". Se è richiesta ed è stata ottenuta un'autorizzazione preventiva, indicare "Autorizzazione preventiva ottenuta". |
| 0070 | **Data di riclassificazione**  Articolo 104 bis, paragrafi 2 e 6, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0080 | **(+) Aumento o (-) riduzione netti dei requisiti di fondi propri derivanti dalla riclassificazione**  Variazione netta dell'importo dei requisiti di fondi propri derivante dalla riclassificazione della posizione, calcolata conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013  L'aumento dei requisiti di fondi propri derivante dalla riclassificazione è segnalato con un segno positivo (+), mentre una diminuzione dei requisiti di fondi propri è segnalata con un segno negativo (–). |
| 0090 | **Maggiorazione dei requisiti di fondi propri derivante dalla riclassificazione**  Se la variazione netta dell'importo dei requisiti di fondi propri derivante dalla riclassificazione della posizione, calcolata conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, rappresenta una riduzione dei requisiti di fondi propri dell'ente e l'autorità competente non ha permesso di riconoscere tale riduzione conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo della riduzione è segnalato con un segno positivo; l'importo rappresenta di conseguenza la maggiorazione dei requisiti di fondi propri per la riclassificazione in questione.  Se l'autorità competente ha consentito di riconoscere la riduzione dei requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, questa colonna è lasciata vuota. |
| 0100 | **Data di scadenza o della prevista eliminazione contabile dello strumento**  Se non è prevista l'eliminazione contabile, è segnalata la scadenza dello strumento.  Se si prevede che lo strumento sia eliminato contabilmente prima della sua scadenza, è segnalata la data dell'eliminazione contabile prevista.  Se sono noti solo il mese e l'anno della scadenza o dell'eliminazione contabile dello strumento, la data della scadenza o dell'eliminazione contabile prevista da segnalare è l'ultimo giorno del mese. Se è noto solo l'anno della scadenza o dell'eliminazione contabile, la data della scadenza o dell'eliminazione contabile prevista da segnalare è il 31 dicembre di tale anno.  Se la data della scadenza o dell'eliminazione contabile prevista dello strumento non può essere determinata o non è nota, in questa colonna è indicato 31 dicembre 9999. |
| 0110 | **Data a partire dalla quale l'autorità competente consente il riconoscimento della riduzione dei requisiti di fondi propri**  Articolo 104 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013  Se la riclassificazione ha comportato un aumento netto dei requisiti di fondi propri e se l'autorità competente non ha consentito il riconoscimento della riduzione dei requisiti di fondi propri, non è indicata alcuna data. |